

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori AMIGONI, ANGELILLI, DE GIOVINE, LEPORE, GARLATO, MORO, CONTI, DE LUCA Angelo, MILITERNI, MERLIN, OTTOLENGHI, CARELLI, PIOLA, CRISCUOLI, CORNAGGIA MEDICI, ANGELINI Armando, MONNI, FLORENA, VENUDO, GRANZOTTO BASSO, BERGAMASCO, ZACCARI e BUSSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1962

Ordinamento dell'U.N.R.R.A.-Casas

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge intende dare un migliore ed aggiornato assetto all'U.N.R.R.A.-Casas, che in 17 anni di attività nel campo dell'edilizia sociale e dei servizi sociali ha acquistato rilevanti benemeritenze da tutti riconosciute, dimostrandosi un valido ed indispensabile strumento ausiliario per affiancare le Amministrazioni pubbliche minori, che, nella complessità degli adempimenti tecnici ed amministrativi, perdono la possibilità di godere il beneficio delle provvidenze statali per l'edilizia sociale ed in particolare per quella scolastica.

L'esigenza di valersi di strumenti intermedi già esistenti, opportunamente potenziati, è stata vivacemente sottolineata nei più recenti dibattiti al Parlamento ed è stata particolarmente rilevata dalla 5ª Commissione del Senato in occasione del dibattito sul Piano della scuola.

L'U.N.R.R.A.-Casas fu istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'8 maggio 1946. I successivi decreti, 19 dicembre 1947 e 24 ottobre 1957, ne hanno modificato la struttura e composizione. Una numerosa serie di leggi tra le

quali si ricordano la legge 9 agosto 1954, n. 640; la legge 22 novembre 1954, n. 1115; la legge 11 febbraio 1958, n. 83; nonché la legge della Regione siciliana del 19 maggio 1956, n. 33, ne hanno, di volta in volta, ampliato i compiti configurando all'U.N.R.R.A.-Casas una personalità giuridica propria, sia pure non formalmente perfezionata.

In relazione ai compiti che l'U.N.R.R.A.-Casas già svolge, ed a quelli che gli sono affidati nell'ambito del Piano della scuola, è opportuno dare all'organismo un nome più rispondente alla sua particolare configurazione in sostituzione di quello anacronistico di U.N.R.R.A.-Casas, precisandone nel contempo la sua personalità giuridica.

Oltre al Collegio dei revisori dei conti, ovviamente necessario, è anche necessario prevedere la costituzione di un Comitato tecnico-economico, per i complessi compiti di studio e di ricerca connessi con la natura e le funzioni dell'Istituto, compiti che non possono evidentemente essere svolti dal Comitato amministrativo.

Con l'articolo 2 si riconoscono all'Istituto le facoltà ed esenzioni stabilite per legge a favore degli Enti e degli Istituti che si

occupano istituzionalmente di edilizia sociale e sovvenzionata. Si tratta di norme riconosciute necessarie per la realizzazione dei programmi edilizi.

La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 2 intende dare la facoltà alle Amministrazioni dello Stato e pubbliche, agli Enti locali, agli Enti pubblici o a partecipazione statale di avvalersi dell'Istituto per la realizzazione dei propri programmi di edilizia sociale. Tale clausola è particolarmente utile in quanto molto spesso gli

Enti di cui sopra non hanno una propria specifica organizzazione tecnica.

L'articolo 3 provvede l'Istituto di un minimo di mezzi per consolidare la propria attività e dispone per un più opportuno impiego dei fondi che la legge dell'11 febbraio 1958, n. 83, ha già assegnato all'U.N.R.R.A.-Casas come fondo di rotazione.

L'articolo 4 intende regolare la situazione del personale rispettando i diritti precostituiti.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'U.N.R.R.A.-Casas — di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 1957 — assume la denominazione di « Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale e scolastica (I.S.E.S.) » con personalità giuridica propria.

La rappresentanza dell'Istituto spetta al Presidente o per sua delega al vice Presidente.

Il Ministro dei lavori pubblici nomina un Collegio dei revisori costituito da un Presidente, designato dal Ministero del tesoro, e da due membri effettivi e due supplenti designati rispettivamente uno dal Ministero del tesoro e uno dal Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro dei lavori pubblici, potrà nominare un Comitato tecnico-economico per lo studio e la preparazione dei programmi dell'Istituto, per proporre i criteri di attuazione e, in generale, per dare pareri e formulare proposte in ordine ai programmi stessi. Il Comitato sarà costituito da non più di cinque persone, una delle quali, dal Ministro stesso, sarà nominata Presidente.

Art. 2.

Le Amministrazioni dello Stato e pubbliche, gli Enti locali, gli Enti pubblici e gli Enti e Società a partecipazione statale, possono avvalersi dell'Istituto per la realizzazione dei programmi di edilizia sociale.

Si applicano all'Istituto le norme attualmente in vigore per l'U.N.R.R.A.-Casas, nonché le facoltà e le esenzioni stabilite per legge a favore degli Enti ed Istituti che si occupano istituzionalmente di edilizia sociale e sovvenzionata.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ed a scontare annualità di contributi statali in relazione ai programmi demandati all'Istituto.

Art. 3.

È assegnato all'Istituto un fondo di dotazione di lire 2 miliardi.

La restituzione del fondo di rotazione di cui alla legge 11 febbraio 1958, n. 83, avrà inizio a partire dall'esercizio finanziario 1975-76. Nei limiti in cui ciò possa avvenire, senza pregiudizio delle finalità proprie della citata legge n. 83, l'Istituto è autorizzato ad utilizzare il fondo di cui sopra per i propri scopi istituzionali.

Art. 4.

L'ordinamento del personale dell'Istituto sarà stabilito dal Comitato.

Al personale in servizio presso l'U.N.R.R.A.-Casas, alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno riconosciuti l'anzianità ed il trattamento economico, goduto alla stessa data.

L'Istituto potrà continuare a valersi del personale statale in servizio presso la U.N.R.R.A.-Casas alla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con le Amministrazioni di appartenenza.

Art. 5.

La somma di lire 2 miliardi di cui all'articolo 3 sarà corrisposta all'Istituto in ragione di 500 milioni sull'esercizio finanziario 1962-63 e di 1.500 milioni sull'esercizio finanziario 1963-64.

Tale somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 6.

Le disposizioni aventi effetto di legge, contrastanti con le norme della presente legge, vengono abrogate.